

Publicato il 11/03/2025

N. 00859/2025 REG.PROV.COLL.  
N. 02499/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 2499 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Venditti, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Latorraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Comune di San Siro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianni Mantegazza e Lisa Mantegazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Giorgio Pedrazzini, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorenzo Spallino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per l'annullamento*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del provvedimento prot. 7442 datato 11.10.2023, a firma del responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica del Comune di San Siro, recante "istanze 4 luglio 2023 n. 5020, 6 luglio 2023 n. 5084 e 13 luglio 2023 n. 5304.

Provvedimento di conclusione del procedimento”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 14/5/2024:

della determinazione del responsabile del servizio edilizia privata e urbanistica del Comune di San Siro, reg. gen. n. 66, reg. sett. n. 3, datata 11.3.2024, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di San Siro e di Giorgio Pedrazzini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. Con provvedimento del 19 marzo 2021 il Comune di San Siro ha rigettato l'istanza di accertamento di conformità presentata dalla sig.ra Maria Venditti (per terrapieni artificiali realizzati con due muri di contenimento e riporti di terreno artificiale; una scala; muro centrale in pietra con riporto di terra idoneo a generare un terrapieno artificiale) e con ordinanza n. 1 del 25.1.2022 ha ingiunto alla sig.ra Maria Venditti, ai sensi degli artt. 31 e 32, c. 3, d.P.R. n. 380/2001, la **demolizione delle opere** in quanto realizzate “in assenza di permesso di costruire, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali”.

2. La sig.ra Maria Venditti ha impugnato i provvedimenti con due distinti ricorsi proposti dinanzi al Tar Lombardia, Milano il quale, con sentenza n. 845/2023, li ha rigettati entrambi.

3. Con istanze presentate nel luglio 2023 la sig.ra Venditti, lamentando che la **demolizione delle opere** arrecherebbe pregiudizio alle parti legittime dell'immobile e ad altri edifici, ha domandato al Comune la cd. fiscalizzazione

degli abusi oggetto dell'ordinanza di **demolizione** n. 1 del 25.1.2022, ai sensi di quanto previsto all'art. 34 d.P.R. 380/2001.

4. Con atto adottato in data 21.9.2023 il Comune di San Siro ha comunicato alla sig.ra Venditti il c.d. preavviso di rigetto dell'istanza, affermando di non potere accogliere la richiesta:

I. per la tipologia di abuso, non trattandosi di interventi eseguiti in parziale difformità ma di abusi realizzati in zona paesaggisticamente tutelata che, in forza di quanto disposto all'art. 32, c. 3, d.P.R. n. 380/2001 si considerano come interventi realizzati in totale difformità o con variazioni essenziali;

II. poiché, in assenza dell'autorizzazione paesaggistica i riporti di terra, che assieme ai muri creano terrapieni artificiali, non possono essere mantenuti, neppure mediante la procedura di fiscalizzazione;

III. in quanto l'intervento non è qualificabile come eseguito in parziale difformità poiché i terrapieni artificiali realizzati con muri di contenimento e riporti di terra e la scala esterna sono stati realizzati in assenza di titolo edilizio;

IV. per il passaggio in giudicato della sentenza del Tar Lombardia, Milano, n. 845/2023 che ha qualificato le **opere** come realizzate in assenza di titolo edilizio e non in parziale difformità, presupposto per l'applicazione dell'art. 34, c. 2 d.P.R. n. 380/2001;

V. non essendo stato assolto l'onere probatorio quanto alla impossibilità di demolire il muro centrale e la scala.

5. Con provvedimento dell'11.10.2023 il Comune ha concluso il procedimento respingendo le osservazioni presentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione del preavviso di rigetto e rigettando definitivamente l'istanza.

6. Con il ricorso in epigrafe la sig.ra Venditti ha domandato l'annullamento del provvedimento.

Dopo una premessa in cui viene sostenuto che il Comune nel diniego avrebbe richiamato i motivi ostativi già contenuti nella comunicazione di preavviso di

rigetto con una formula di stile, per cui i rilievi con essa sollevati dovrebbero intendersi ritenersi superati, vengono articolate le seguenti doglianze:

I. violazione dell'art. 3 d.P.R. 380/2001. Violazione dell'art. 32 d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà;

II. violazione dell'art. 34 bis d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di istruttoria e di motivazione;

III. violazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001. Violazione dell'art. 10 L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di motivazione e di istruttoria. Elusione della sentenza di Codesto TAR n. 845/2023;

IV. eccesso di potere per contraddittorietà. Violazione del principio di non aggravamento ex art. 1 L. 241/1990 e del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;

VI. violazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990. Difetto di motivazione e di istruttoria;

VII. violazione del principio di proporzionalità. Ancora eccesso di potere. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;

VIII. violazione dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 Protocollo addizionale alla convenzione europea dei diritti dell'uomo e **delle** libertà fondamentali. Violazione dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

7. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato il provvedimento n. 66 dell'11.3.2024 con cui il Comune di San Siro ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di **demolizione** n. 1/2022, ha disposto l'acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi e dell'area di sedime ivi individuata e ha irrogato alla sig.ra Venditti la sanzione pecuniaria di euro 20.000 ai sensi dell'art. 31, c. 4 bis, d.P.R. n. 380/2001.

Queste le censure dedotte:

I. omessa notifica all'usufruttuario. Violazione dei principi del contraddittorio e del giusto procedimento;

II. violazione dell'art. 31 c. 4 bis d.P.R. 380/2001. Eccesso di potere. Violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza;

III. illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo.

8. Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Siro e il sig. Giorgio Pedrazzini, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, l'inammissibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione - poiché la ricorrente, non avendo ottemperato all'ordinanza di **demolizione** n. 1/2022 non sarebbe più proprietaria - e per carenza di interesse - per mancata contestazione di una **delle** ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo - e l'inammissibilità dei motivi aggiunti nella parte in cui censurano la legittimità dell'ordinanza n. 1/2022 e nella parte in cui introducono motivi di ricorso nella parte in fatto.

9. Con ordinanza n. 119/2024 il Tar ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente, decisione confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1587/2024.

10. All'udienza del 5 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

11. Il Collegio ritiene di poter tralasciare l'esame **delle** questioni di rito sollevate dalle parti resistenti, stante l'infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti che vanno dunque respinti.

14. Il primo motivo ha ad oggetto il vizio di difetto di motivazione.

Ad avviso della ricorrente il primo punto della motivazione sarebbe confuso, prolisso e contraddittorio in quanto:

- il Comune non avrebbe fornito "indicazioni" con riferimento alla sentenza di cui vorrebbe fare applicazione.

- non essendo indicati i muri, l'amministrazione si riferirebbe esclusivamente ai terrapieni ed alla scala: se i muri di contenimento sono legittimamente realizzati il terrapieno, che non potrebbe essere considerato distintamente dal muro eretto a suo contenimento, ne dovrebbe seguire le sorti; i terrapieni

realizzati con i muri, negli anni 1990 e 1991, costituirebbero, semmai, “modeste variazioni rispetto alla morfologia dell’opera unitariamente considerata”;

- il Comune non avrebbe individuato quale sia “la condizione verificatasi ai fini dell’applicazione dell’art. 32 comma 1 d.P.R. 380/2001”. Il Comune si riferirebbe genericamente alla norma, “senza individuare quale sia la fattispecie che sarebbe ricompresa nella tassativa elencazione indicata dalle lettere a) - e) del primo comma dell’art. 32 d.P.R. 380/2001”;

- non potrebbe operare la previsione di cui all’art. 32, c. 3, d.P.R. n. 380/2001 poiché per l’opera è stata rilasciata l’autorizzazione paesaggistica;

- non si rinverrebbe nella sentenza del Tar il riferimento richiamato nel provvedimento alla qualificazione della scala esterna come nuova costruzione: trattandosi di difformità parziali troverebbe applicazione l’art. 34 d.P.R. 380/2001;

- la qualificazione da parte della sentenza del TAR dei terrapieni e della scala esterna quali nuove costruzioni sarebbe “del tutto incidentale” e non potrebbe “costituire cosa giudicata trattandosi del diverso istituto dell’accertamento di conformità rispetto alla fiscalizzazione;

- il TAR avrebbe individuato il terrapieno “come costruzione ai fini **delle** distanze, con un chiaro riferimento alla disciplina civilistica”.

15. Con il secondo motivo vengono dedotti i vizi di difetto di motivazione e di istruttoria con riferimento alle ragioni per le quali è stata ritenute inapplicabile la previsione dettata all’art. 34 bis d.P.R. 380/2001.

16. Con il terzo motivo viene sostenuto che il provvedimento avrebbe una motivazione apparente poiché dalla decisione del Tar – che sarebbe citata dal Comune solo per la parte che avrebbe “inteso strumentalmente ed erroneamente impiegare” - non si trarrebbe alcun argomento a sostegno del rigetto dell’istanza di fiscalizzazione poiché la sentenza riguarderebbe “altra fattispecie”.

Invece, l'amministrazione non avrebbe preso in considerazione aspetti che erano emersi nel corso del giudizio dinanzi al Tar.

In particolare, il Comune non avrebbe considerato il punto della motivazione della sentenza del Tar in cui è stato affermato “(...) che residua tuttavia l'onere in capo all'amministrazione, in relazione agli accertamenti giurisdizionali sopravvenuti del Tribunale di Como, l'onere di valutare se il terrapieno a servizio del fabbricato sia passibile di **demolizione** senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (vale a dire il fabbricato principale)”.

Il Tar avrebbe considerato che il Tribunale ordinario di Como, con la sentenza n. 743/2020, passata in giudicato, ha accertato la linea del confine tra le proprietà Venditti e Pedrazzini: “se il muro, come ha stabilito il Tribunale, è realizzato sull'esatta linea di confine”, non sussisterebbe alcuna violazione **delle** distanze dal confine.

Lo stesso Tar, “prescrivendo un onere di valutazione in capo all'amministrazione sul pregiudizio, avrebbe implicitamente qualificato la difformità come variazione non essenziale e dunque passibile di fiscalizzazione”.

Omettendo ogni valutazione sul punto il Comune avrebbe, pertanto, eluso la sentenza.

Non avendo controdedotto, con il provvedimento conclusivo, alle osservazioni tecniche formulate nel corso del procedimento dai tecnici incaricati dalla ricorrente, l'amministrazione comunale avrebbe, poi, implicitamente riconosciuto la sussistenza dei requisiti per applicare la fiscalizzazione ovvero l'esistenza di un pregiudizio per l'immobile principale ove venga demolito il terrapieno.

17. Con il quarto motivo viene dedotto il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà dell'azione amministrativa poiché è stata negata la conformità edilizia senza che sia stato considerato l'avvenuto rilascio, da parte

del Comune, dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 167 d.lgs. 42/2004 in data 16.12.2019.

18. Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione degli artt. 3 e 6 L. 241/1990: il provvedimento si limiterebbe ad affermare di non potere accogliere le deduzioni della ricorrente senza fornire alcuna valutazione, in ordine ad un aspetto con riferimento al quale la sentenza del Tar aveva ritenuto sussistere un onere in capo all'amministrazione.

19. Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono prive di ogni fondamento.

Preliminarmente deve essere respinta la ricostruzione della ricorrente secondo cui il provvedimento conclusivo avrebbe ritenuto superati i rilievi sollevati con la comunicazione del c.d. preavviso di rigetto: al contrario il Comune ha espressamente basato il diniego oltre che sulle ragioni indicate nell'atto conclusivo anche sui “motivi ostativi già contenuti nella comunicazione di preavviso di rigetto di cui alla nota comunale n., 6853 in data 21.09.2023” che vanno quindi a integrare *per relationem* la motivazione.

Il provvedimento impugnato è sorretto da una motivazione tutt'altro che confusa e contraddittoria.

Sono, invece, le doglianze prospettate dalla ricorrente ad esse volutamente confuse, ad essere inammissibilmente volte a porre in discussione i presupposti in ragione dei quali sono stati emessi i provvedimenti del 19 marzo 2021, con cui il Comune di San Siro aveva rigettato l'istanza di accertamento di conformità, e l'ordinanza n. 1/2022, con cui il Comune aveva ordinato la **demolizione** in applicazione all'art. 31, c. 2 e 32, c. 3, d.P.R. n. 380/2001, e ad essere inidonee a scalfire il motivo posto a fondamento della decisione dell'amministrazione comunale di rigettare l'istanza di fiscalizzazione, legato alla qualificazione degli abusi.

Il Tar, con la sentenza n. 845/2023, passata in giudicato, ha rigettato i ricorsi proposti avverso i due provvedimenti, accertando che l'amministrazione comunale ha correttamente qualificato le **opere** come nuove costruzioni, ha

correttamente ritenuto insussistente il presupposto della doppia conformità richiesto all'art. 36, d.P.R. n. 380/2001 e ha legittimamente ingiunto la **demolizione** ai sensi degli artt. 31 e 32, c. 3, d.P.R. n. 380/2001.

Questi accertamenti non possono più essere posti in discussione.

La ricorrente, tralasciando il nucleo centrale della decisione, a lei non favorevole, ha invocato a sostegno **delle** proprie doglianze i punti della motivazione della sentenza in cui viene affermato che le considerazioni circa l'essenzialità dello terrapieno ai fini della stabilità del fabbricato “non rilevano per considerare le **opere** come legittime bensì potranno essere rappresentate all'amministrazione quale aspetto di eventuale valutazione ai sensi dell'art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380/2001” e che “pur dandosi atto che non costituisce effetto conformativo della presente sentenza, vale la pena precisare ulteriormente che residua tuttavia l'onere in capo all'amministrazione, in relazione agli accertamenti giurisdizionali sopravvenuti del Tribunale di Como, di valutare se il terrapieno a servizio del fabbricato sia passibile di **demolizione** senza pregiudizio della parte eseguita in conformità (vale a dire il fabbricato principale)”.

Si tratta di affermazioni che integrano meri *obiter dicta* - tant'è che sono state precedute dalla precisazione che quanto affermato “non costituisce effetto conformativo della presente sentenza” e dalla indicazione come “eventuale” della valutazione ai sensi dell'art. 34, co. 2, d.P.R. n. 380/2001 - che non vincolano in alcun modo l'amministrazione comunale.

Per costante insegnamento della giurisprudenza le sentenze di rigetto non producono alcun effetto di accertamento e tanto meno costitutivo, lasciando del tutto invariato l'assetto giuridico dei rapporti quale determinato dall'atto amministrativo impugnato con il ricorso non accolto, tant'è che rispetto a questo tipo di pronunce non si pone alcun obbligo di ottemperanza, dato che esse nulla aggiungono e nulla tolgono rispetto all'assetto precedente dei rapporti (cfr. Cons. St., II, n. 2219/2022; Consiglio di Stato sez. IV,

09/04/2015, n.1807 Consiglio di Stato sez. V, 19/09/2008, n.4523; Cons. giust. amm. Sicilia, 11 febbraio 1986, n. 13).

Anche nel caso di specie, l'assetto dei rapporti tra le parti è dunque definito dai provvedimenti di rigetto dell'istanza di sanatoria e di **demolizione** e non vi può essere stata, pertanto, alcuna elusione della sentenza del Tar da parte dell'amministrazione.

Come affermato in sede cautelare sia da questo Tribunale che dal Consiglio di Stato, l'istanza di fiscalizzazione è stata legittimamente rigettata stante l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della previsione di cui all'art. 34, d.P.R. n. 380/2001, norma che regola le fattispecie degli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo edilizio ed è dunque inapplicabile in caso di interventi eseguiti in assenza, in totale difformità dal permesso di costruire o con variazioni essenziali, sanzionati all'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, quali sono quelli posti in essere dalla ricorrente.

Questo motivo costituisce ragione sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato e non è intaccato da alcuna **delle** plurime, confuse argomentazioni dedotte nel ricorso e nelle memorie depositate in giudizio, ivi comprese quelle volte a riproporre considerazioni – come la contraddittorietà con il precedente provvedimento comunale di accertamento della compatibilità paesaggistica **delle opere** o l'accertamento del confine con la proprietà del sig. Pedrazzini da parte del Tribunale di Como, con la sentenza n. 502/2022 e l'essenzialità del terrapieno ai fini della stabilità del fabbricato – ritenute infondate e irrilevanti al fine di dimostrare la illegittimità del diniego di accertamento di conformità e dell'ordinanza di **demolizione** adottata ai sensi dell'art. 31, d.P.R. n. 380/2001 con la sentenza di questo Tar n. 845/2023.

La fondatezza di questa ragione di rigetto consente di assorbire le doglianze dirette a contestare le altre ragioni poste in via autonoma a fondamento del provvedimento impugnato.

Infatti, come affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza del 27 aprile 2015, n. 5, « nel caso in cui il provvedimento impugnato

si fondi su una pluralità di ragioni autonome, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell'atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento **delle** censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, in quanto la conservazione dell'atto implica la perdita di interesse del ricorrente all'esame **delle** altre».

20. Il sesto motivo ha ad oggetto il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità.

21. Il motivo è infondato.

Il vizio di eccesso di potere, in quanto vizio proprio dell'attività amministrativa discrezionale, non è neppure configurabile allorché l'atto che si assume illegittimo costituisce, come nella fattispecie, espressione di un'attività vincolata della pubblica amministrazione.

22. È infondato anche il settimo motivo di ricorso – con cui viene dedotto che il provvedimento gravato lederebbe il diritto di proprietà, garantito dall'art. 42 Cost., dall'art. 1 del Protocollo aggiuntivo alla CEDU e dall'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – ciò in quanto le norme invocate non consentono affatto un esercizio del diritto di proprietà irrispettoso **delle** regole poste dall'ordinamento giuridico.

La tutela della proprietà, non solo nella Costituzione italiana, ma anche nelle norme della CEDU non è assoluta ed incondizionata, trovando un limite in interessi pubblici di rango ad esso superiore, e, in particolare - per quanto rileva nel caso di specie - nell'interesse all'ordinato assetto del territorio ed il paesaggio (Tar Lombardia, Milano, sent. n. 3109/2012).

23. Con il primo motivo del ricorso per motivi aggiunti viene dedotta l'illegittimità determinazione datata 11.3.2024 con cui il Comune di San Siro ha accertato l'inottemperanza all'ordinanza di **demolizione** n. 1/2022 e acquisito al patrimonio comunale le **opere abusive** per omessa notifica alla sig.ra Lorella Panizzoli, usufruttuaria dell'immobile.

24. La censura è inammissibile: la personalità dell'interesse azionato in giudizio costituisce la regola generale in ossequio al principio generale che vieta la sostituzione processuale «fuori dei casi espressamente previsti dalla legge» (art. 81 c.p.c.).

25. Con il secondo motivo viene contestata l'illegittimità della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell'art. 31, c. 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 poiché l'amministrazione avrebbe ommesso di considerare l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, poiché si rivolge al proprietario non responsabile dell'abuso e poiché stabilita nella misura massima, senza che sarebbe indicata alcuna ragione.

26. Il motivo è infondato.

L'art. 34, c. 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 dispone che *“l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. [...]”*.

Si tratta di una sanzione che opera in caso di inottemperanza all'ordine di **demolizione** e va a punire la mancata rimozione dell'abuso e non la sua realizzazione (T.A.R., Lombardia, Milano, sez. IV, 04/10/2024, n.2551).

E' altresì conforme al dettato normativo l'irrogazione della sanzione nella misura massima in quanto gli abusi sono stati realizzati in area vincolata, circostanza che non viene meno per il solo fatto che il Comune abbia rilasciato, in sanatoria, un'autorizzazione paesaggistica per i muri di contenimento.

27. Le ulteriori censure dedotte, volte a fare valere l'illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso introduttivo – in disparte la mancanza di presupposizione tra i provvedimenti oggetto del ricorso introduttivo e di quello oggetto del ricorso per motivi aggiunti - sono infondate per le ragioni sopra affermate.

28. Per le ragioni esposte il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere, pertanto, respinti.

29. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento **delle** spese di giudizio, che liquida in euro 4.000,00 (quattromila/00) – di cui 2.000,00 (duemila/00) a favore del Comune di San Siro e 2.000,00 (duemila/00) a favore di Giorgio Pedrazzini - oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Silvia Cattaneo**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriele Nunziata**

IL SEGRETARIO